

Perugia 13 settembre 2018

L'ASSEGNO *di* DIVORZIO

Secondo le SS.UU. 18287/2018

Giuseppe Buffone

The painting shows a woman in a white dress sitting at a table, looking thoughtful. Two men in formal attire are standing behind the table, one serving. The scene is set in a dimly lit room with a large red lamp hanging above the table.

**Le Sezioni Unite:
contenuti**

**Sguardo in
Europa**

**Casi
concreti**

«MENU»

Impatto sul contenzioso.

In totale, circa 200.000 separazioni e divorzi all'anno

dati Istat 2018

Sessione 1

le Sezioni

Unite



Alban

Il quesito a cui rispondono le Sezioni Unite



**Quando spetta
l'assegno di divorzio?**

La norma

Art. 5, legge n. 898 del 1970

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive

Struttura della disposizione secondo l'orientamento classico

CRITERIO ATTRIBUTIVO

FASE 1 *an debeat*

Accertamento del diritto
all'assegno

CRITERIO DETERMINATIVO

FASE 2 *quantum debeat*

Determinazione, in concreto
della misura dell'assegno di
divorzio sulla base degli
elementi dell'art. 5 l. div.



3) il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede **l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,**

attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare,

alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti,

in considerazione del **contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare** e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli *ex* coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.

COMPONENTE 2
riequilibratrice

RISARCIMENTO

COMPONENTE 1
alimentare

**OBBLIGAZIONE
ALIMENTARE**

A giudice competente
situazione economica
scioglimento del vincolo
familiare adottate e
aspettative professionali
dell'assunzione di un

fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, *oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro».*

rilevante
contributo
di ciascun

no, *conoscendo le*
delle parti in funzione
in relazione alla durata,

Il nuovo orientamento di Cassazione

disprudenza

1. ELEMENTO OGGETTIVO

= se sussiste una “rilevante” disparità della situazione economica degli *ex* coniugi.

DEVE ACCERTARE...

2. ELEMENTO CAUSALE

= se la disparità è stata causata da scelte “comuni” assunte dai coniugi durante il matrimonio per modellare il loro rapporto, in particolare decidendo di investire sull’aspetto professionale dell’uno dei partner, a scapito dell’altro, a cui affidato il compito di dedicarsi prevalentemente al ménage domestico.

LE «SCELTE DI VITA»

Articolo 144 c.c.

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa

Una «tecnica di governo della famiglia»

(Furgiuele, *Libertà e famiglia*, 1979, 140)

Accertamenti secondo le Sezioni Unite

LE VERIFICHE rilevanti

C'è una disparità economica significativa tra i coniugi?

La condizione di squilibrio economico patrimoniale è da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente?

Restano fermi gli accertamenti sulle due posizioni economiche

Restano fermi gli accertamenti sul patrimonio mobiliare e immobiliare

APPURATO IL DIRITTO ALL'ASSEGNO, COME SI QUANTIFICA?

La funzione perequativo-compensativa conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, «deve tener conto **non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza**, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un **livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare**, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente».

Ne consegue che la mera indipendenza economica non è rilevante, in sé, né per il riconoscimento dell'assegno, né per la sua quantificazione atteso che la misura economica guarda alla concreta possibilità, per il richiedente, di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso nell'ambito della famiglia

Questionario sul patrimoniale

An debeat
LE DOMANDE
rilevanti

Di che entrate disponi?

*Stipendio, pensione, canoni di locazione,
donazioni, rendite, etc.*

Che beni (mobili e immobili) possiedi?


Case, terreni, titoli, auto, imprese, etc..

Che lavoro puoi svolgere?

Contesto di vita, curriculum, bagaglio professionale

Hai una casa dove vivere?

«diponibilità» di una abitazione



Il “nuovo assegno divorzile” mira a realizzare un “*upgrade*” della posizione economico-sociale del richiedente, garantendogli l’accesso a benefici e utilità cui certamente accede l’*ex* partner.

Complessità/durata processo

Se si guarda al caso affrontato dalle Sezioni Unite, la coppia si era separata nel 2007 e il Tribunale di prime cure aveva pronunciato il divorzio nel 2012. Ipotizzando un processo di primo grado “veloce”, si tratta di due ex coniugi coinvolti nel procedimento di divorzio da almeno 8 anni (e che ora tornano davanti alla Corte di appello di Bologna).

Patti in vista del divorzio?

Le misure assistenziali sono indisponibili

L'assegno di divorzio **NON ha SOLO** natura assistenziale

L'assegno di divorzio è **PARZIALMENTE** disponibile

Effetti

Fattori escludenti:

Nuovi legami

L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso

Cass. Civ. n. 25528 del 2016

Cass. Civ. n. 16982 del 2018

**Eccezione in
senso stretto**



Fattori limitanti:

cd. TETTO MASSIMO

L'assegno di mantenimento è, in linea di principio, il tetto massimo per la determinazione dell'assegno di divorzio


Trib. Milano, 18 gennaio 2017

**ANCORQA
VALIDA
questa
regola?**



Quali possibili scenari in giurisprudenza?


4. Tutti i giudici riescono ad applicare in modo uniforme la sentenza delle SS.UU.

The background is a piece of marbled paper with a complex, organic pattern. The colors range from light cream and beige to deep, rich browns and oranges. The patterns are irregular and layered, resembling natural stone or aged parchment. The text is overlaid on the right side of the image.

CASI pratici


Giovanni (57) e Antonietta (40) divorziano dopo 15 anni di matrimonio. Giovanni, diplomatico, ha accettato di lavorare per circa 10 anni all'estero portando con sé Antonietta, affinché si occupasse dei figli. Antonietta, insegnante, ha così ottenuto un'aspettativa e ripreso servizio solo dopo molti anni. Giovanni percepisce euro 8.500,00; Antonietta percepisce euro 1.300,00.

Luisa richiede l'assegno di divorzio



Caso n. 1

Giovanni (45) e Antonietta (43) divorziano. Entrambi si sono occupati dei 2 figli nel tempo, ora maggiorenni. Giovanni è un imprenditore con entrate mensili pari a circa euro 5.000. Antonietta lavora part-time come traduttrice e percepisce circa euro 1.100 mensili. La casa familiare è di Giovanni. Antonietta richiede l'assegno di divorzio.



Caso n. 2

Giovanni (62) e Antonietta (34) sono parti del giudizio di divorzio in cui è in contestazione il diritto di Antonietta ad avere un assegno divorzile dopo 8 anni di matrimonio. Antonietta non lavora ed è proprietaria di un attico – lasciato dal marito - dove vive. Le spese di abitazione mensili sono pari ad euro 2.300. Antonietta senza assegno non potrebbe affrontarle e perderebbe la casa dove vive e ogni supporto per essere autonoma. Non ha lavorato perché lo stipendio mensile del marito era sufficiente per entrambi (22.600)



Caso n. 3



In Europa??

**Sguardo in altri
ordinamenti**

Uno sguardo veloce....



Divorzio *su azione*
di un coniuge

FRANCIA

SM UE-28 dal 1958

P.v.pers.:

Regime civ. obbl.

(esiste un solo matrimonio,
per tutti, il matr. civ.)

P.v. patrim.:

Regime legale comunione

FONTI

- Artt. 229 ss. *Code civil des Francais* (1804-1970)
- Artt. 1070 ss. *Nouveau Code de procedure civile* (2007)
- L. 26/5/2004, n. 344 *su divorzio*
- *Contrat de mariage* (ante/post matr.)

CRISI

- Separazione legale (2 a.)
- OPPURE: Divorzio (immediato) cons. v.convenzione + *declaration sur l'honneur*
- Div. anche: per accettazione/per sep.giud..2 a./colpa

ASSEGNO

- **Alimenti corrisposti fino alla pronuncia di divorzio. Dopo il divorzio, è possibile chiedere una indennità compensativa**

GERMANIA

SM UE-28 dal 1958

P.v. pers.:

Regime civ. obbl.

P.v.patrim.:

Regime legale
separazione

FONTI

- BGB §§ 1564 ss. (1900)
- *Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts* (L. 21/12/2007 su dir.mantenim.)
- Convenzioni (*ante/post* matr.)

CRISI

- Divorzio (se cons.: 1 a. da sep.di fatto; sennò 3 a.)
- NO sep.legale NO colpa

ASSEGNO

- **Alimenti possibili in ipotesi previste dalla legge: ad es., il fatto che l'ex coniuge, per malattia o età, non possa più lavorare**

Regno Unito

(INGH.,SCO.,GALLES e IRL.NORD)

SM UE-28 dal 1973 (al 2016?)

P.v. pers.:

SISTEMA OPZIONALE

(ministri di culto con
nomina comunicata allo
Stato)

P.v. patrim.:

Regime opzionale
separazione

FONTI

- *Marriage Act (1970), Matrimonial Causes Act (1973), Matrimonial and Proceedings Act (1984), Family Law Act (1996)*
- *Prenuptial agreement*

CRISI

- Separazione legale(no appello)
- *Petition of Divorce* (almeno dopo 1 a. da matr. - e 2 a. se sep.cons., sennò 5 a.)

EFFETTI

- **Viene meno l'obbligo del mantenimento ma può essere riconosciuto un obbligo alimentare.**
- *Equitable distribution sistem d'uff.*

SPAGNA

SM UE-28 dal 1986

P.v.pers.:

SISTEMA OPZIONALE

LATINO/CATTOLICO

(v. Concordato 1979;
registraz.matr.*post*
celebrazione; giurisdizioni
concorrenti, nessuna
prevenzione)

P.v.patrim.:

Regime legale comunione

FONTI

- *Codigo civil* (1889)
- L. 8/7/2005, n. 15 (div. anche senza sep.legale)
- *Capitulaciones matrimoniales* (ante o manente matr)

CRISI

- Almeno 3 mesi di matr. poi:
- Separazione legale
- Divorzio diretto, *ad nutum* (anche per colpa)

ASSEGNO

- **Viene meno l'obbligo di reciproca assistenza. Ma possono essere riconosciuti gli alimenti in caso di squilibrio economico.**

SVEZIA

SM UE-28 dal 1995

P.v. pers.:

Regime opzionale
(matr. religiosi anche
omo)

P.v. patrim.:

Regime legale
separazione

FONTI

- § 5 *Aktenskapsbalken* (1987)
- Convenzioni (es. *Enskild egendom*)

CRISI

- Divorzio fai da te, immediato (salvo *spatium delib.* 6 mesi se figlio min. 16 a.)
- Cons./giudiz. (sep. 2 anni) anche su iniziativa PM (cause tassative)
- NO sep. legale NO colpa

ASSEGNO

- **Ogni ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, salvi cari particolari (es. matrimoni lunga durata) in cui può essere riconosciuto un obbligo alimentare**

Codice Civile 1865

••

“IL MARITO È IL CAPO DELLA FAMIGLIA; LA MOGLIE È OBBLIGATA AD ACCOMPAGNARLO DOVUNQUE EGLI CREDA OPPORTUNO FISSARE LA SUA RESIDENZA. LA MOGLIE NON PUÒ DONARE, ALIENARE IMMOBILI, CONTRARRE MUTUI, SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL MARITO”



Periodo di dubbi per il diritto di famiglia...
(norme, giurisprudenza...)

Ma pensiamola come EINSTEIN...: è meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che essere pessimisti ed avere ragione



grazie